



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

Marca da bollo
€. 16,00

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA
TRIENNIO 2021-2023

CONVENZIONE

Tra:

- il Comune di Fagnano Olona (P.I. 00214240129), qui rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali, dott.ssa Barbara Tonelli, nata a Tradate (VA) l' 08.01.1971, domiciliata per la funzione presso la sede comunale

- e la ditta di con sede a (...) in vian. .. (P.I.) iscritta alla CC.IAA. di al n. – in possesso di autorizzazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, qui rappresentata dal sig., nato a il il quale dichiara di sottoscrivere la convenzione nella sua qualità di della suddetta ditta,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La ditta si impegna ad assicurare alle condizioni di seguito elencate, per il **periodo 01.01.2021 - 31.12.2023**, il servizio mensa a favore dei dipendenti del Comune di Fagnano Olona che dovessero presentare alla cassa apposito buono rilasciato dal Comune, utile per la consumazione:



a. di un “pasto-tipo” composto da: primo, secondo, contorno, bevanda (1/2 l. acqua minerale o birra o 1/4 l. di vino), pane e coperto al prezzo di € 7,50 (IVA compresa).



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

OPPURE

- b. di un piatto unico o una pizza, bevanda (1/2 l. acqua minerale o birra o 1/4 l. di vino), pane, coperto e caffè al prezzo di €. 7,50 (IVA compresa)**

per i casi a) e b) il dipendente pagherà il pasto consumato attraverso un **buono pasto del valore di euro 5,00**, (cioè 2/3 del prezzo di euro 7,50), corrispondente alla quota a carico del Comune, e la differenza di euro 2,50 in contanti (cioè 1/3 del prezzo di euro 7.50), a carico del dipendente stesso. Se il dipendente non fruisce completamente del pasto-tipo le consumazioni inferiori al valore del buono pasto non danno diritto ad alcuna forma di resto o compensazione.

È facoltà del dipendente non avvalersi del pasto convenzionato e servirsi di quanto previsto dal menù. In tal caso il dipendente pagherà la consumazione a prezzo di listino, previo scomputo del valore del buono pasto di euro 5,00.

L'esercente dovrà comunque offrire quotidianamente almeno due alternative di pasto-tipo.

OPPURE

- c. di cibi e bevande diversi che, a richiesta del dipendente, possano anche essere forniti caldi e che costituiscano comunque un pasto.**

In questo caso la ditta che aderisce alla convenzione deve praticare uno sconto minimo del 10% sul prezzo di listino dei prodotti commercializzati. Il dipendente pagherà la consumazione a prezzo di listino scontato, previo scomputo del valore del buono pasto di euro 5,00.

Il ristoratore apporrà il proprio timbro e la data sul buono al momento della fruizione dello stesso.

2. La ditta dovrà espletare il servizio affidatole, con diligenza e regolarità restando il Comune, al riguardo, completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità a qualunque titolo anche nei riguardi di terzi.
3. La ditta dovrà eseguire il servizio nel rispetto degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento del Comune di Fagnano Olona, approvato con deliberazione del



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 130 del 16.12.2013, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, raggiungibili entrambi sul sito del Comune di Fagnano Olona, sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Atti Generali.

4. La violazione degli obblighi derivanti dal codice suddetto comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto di servizio oggetto della presente convenzione.
5. La ditta nello svolgimento del servizio potrà trattare dati personali anche di natura particolare, per tali trattamenti resterà direttamente responsabile e, pertanto, per quanto di propria competenza, è tenuta al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento sottoscritto tra le parti.
6. Si conviene, altresì, che il buono-pasto dovrà essere speso esclusivamente nel giorno indicato sul tagliando a cura del dipendente, nonché nell'intervallo previsto dall'orario di servizio (di norma 12-14,30) e con **consumazione del pasto esclusivamente presso il locale convenzionato.**

Qualora il dipendente avesse necessità di consumare il pasto fuori dal locale convenzionato, dovrà comunicarlo preventivamente all'ufficio personale (al più tardi la mattina stessa) che trasmetterà all'esercente apposita autorizzazione. In assenza di questa autorizzazione, l'esercente non è autorizzato a fornire il pasto al lavoratore con modalità da asporto.

Il ristoratore apporrà il proprio **timbro** e la **data** sul buono al momento della fruizione dello stesso. La ditta si impegna, pertanto, a non ritirare per ciascun dipendente:

- due o più buoni nella medesima giornata;
- buoni consegnati al di fuori della suddetta fascia oraria;
- buoni consegnati per la consumazione del pasto **fuori** dal locale convenzionato, salvo l'autorizzazione di cui sopra.

Inoltre, i buoni pasto:

- non sono cumulabili;
- non sono cedibili, commerciabili, né monetizzabili;
- non possono essere usati per scopi diversi dalla ristorazione al dipendente, somministrata nel locale convenzionato;
- non danno luogo ad alcuna forma di resto o compensazione al dipendente comunale che non ha fruito completamente del pasto-tipo.

A tal fine il ristoratore dovrà acconsentire alle relative verifiche. I buoni pasto ritirati in difformità a quanto sopra precisato non danno diritto al corrispettivo pattuito.



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

7. La ditta garantisce:
- a. Che dispone di una sala per la consumazione dei pasti con almeno 10 posti a sedere;
 - b. Che è in grado di assicurare pasti caldi nella fascia oraria 12,00-14,30 ciò al fine di consentire l'agevole consumazione del pasto nella ristretta fascia oraria di intervallo lavorativo (che va da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 90 minuti);
 - c. Che i locali ed il materiale per la somministrazione dei pasti (vasellame, posateria, utensili e quanto altro occorrente) siano igienicamente ineccepibili a norma delle vigenti disposizioni in materia;
 - d. Che gli addetti al servizio di ristorazione siano in regola con la normativa in materia di assunzione e previdenza sociale, nonché in possesso del libretto sanitario ove prescritto;
 - e. Che il servizio abbia regolare esecuzione, ad eccezione delle giornate di riposo settimanale o di chiusura festiva, assicurando la consumazione del pasto all'interno della suddetta pausa prevista dall'orario di servizio,
 - f. Che il pasto sia somministrato per essere consumato all'interno del locale, fatta salva la possibilità dell'asporto ove questo sia autorizzato espressamente e occasionalmente dal comune di Fagnano Olona mediante comunicazione scritta;
 - g. Che siano eliminati, entro 10 giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio per la correttezza del servizio, che si dovessero verificare nel corso del medesimo.
8. La ditta si impegna a presentare al Comune di Fagnano Olona, in allegato alla presente convenzione, il listino prezzi vigente, nonché a farlo pervenire successivamente, su semplice richiesta del Comune stesso o nel caso in cui vengano apportate delle variazioni.
9. La suindicata ditta è responsabile di eventuali danni derivanti al Comune di Fagnano Olona e/o ai suoi dipendenti in occasione o in conseguenza della fruizione del servizio di ristorazione, nonché a causa del mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e del commercio in genere, ovvero di negligenza o colpa del personale addetto al servizio.
10. I periodi di chiusura per ferie o altra causa dovranno essere comunicati per iscritto al Comune (Ufficio Protocollo Comunale) con un preavviso di **almeno 15 giorni**.
11. Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2023.
12. Per la gestione del servizio non è dovuta alcuna commissione aggiuntiva rispetto al valore nominale del buono-pasto. Il Comune pagherà alla ditta i buoni-pasto entro 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della relativa fattura elettronica, corredata dai buoni-pasto medesimi. Nella fattura dovrà essere indicato il numero di buoni pasto, a cui la stessa si riferisce, per i quali è stato erogato il servizio mensa.



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

13. Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, qualora rilevino consistenti inadempimenti della controparte, trascorsi 60 giorni dalla specifica comunicazione di diffida.
14. **Si fa rilevare, infine, che opererà la decadenza di diritto dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora si rilevassero irregolarità a seguito degli accertamenti, in corso di svolgimento, relativi alle dichiarazioni rese dal titolare dell'esercizio.**

Fagnano Olona, lì

Per il Comune
Il Responsabile del Settore Affari Generali
(dott.ssa Barbara Tonelli)

Per la Ditta
Il titolare